

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo esecutivo, atti dell'ufficiale giudiziario, strumento di tutela

Poichè il processo esecutivo è articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non è consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non è ammessa la contestazione di un atto dell'Ufficiale giudiziario (nella specie: avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata) nelle forme di un'ordinaria azione di cognizione o di un'opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c., o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato; sicchè solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato è possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 6.3.2018, n. 5175

...omissis...

1. La ricorrente si duole: col primo motivo (a pag. 10 del ricorso), di "violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4"; - col secondo motivo (a pag. 13 del ricorso), di "violazione dell'art. 111 Cost., e dell'art. 132c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (a e b)"; col terzo motivo (a pag. 18 del

ricorso), di "violazione dell'art. 116 c.p.c., e dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4"; col quarto motivo (a pag. 21 del ricorso), di "violazione dell'art. 111 Cost., e dell'art. 132c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, (a) nonché omissione dell'esame del fatto attestato dall'U.G., ricorribile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione dell'art. 2700 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, (b) e infine violazione dell'art. 116 c.p.c., e art. 2733 c.c., in relazione all'art. 360, n. 4 (c)"; col quinto motivo (a pag. 26 del ricorso), di "violazione dell'art. 111 Cost., e dell'art. 132c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, (a) nonché dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 (b)"; col sesto motivo (a pag. 30 del ricorso), di "violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 (a) e dell'art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 (b)"; col settimo motivo (a pag. 35 del ricorso), di "violazione dell'art. 111 Cost., e dell'art. 132c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, (a) ed omissione dell'esame del fatto attestato dall'U.G., ricorribile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (b)"; con l'ottavo motivo (a pag. 39 del ricorso), di "violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4"; - col nono motivo (a pag. 41 del ricorso), di "violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4".

2. Ritiene il Collegio superflua l'illustrazione dei singoli motivi, come pure delle articolate repliche ad essi mosse dal controricorrente e delle ulteriori argomentazioni sviluppate nelle rispettive memorie, perchè la peculiarità della vicenda impone di rilevare senza altro indugio che la domanda non poteva essere proposta.

3. Ed invero ssssss è insorta, prospettando l'azione alternativamente come di accertamento negativo o di opposizione esecutiva e lasciando al giudice la relativa qualificazione, avverso un atto compiuto da un ausiliario del giudice dell'esecuzione, quale l'Ufficiale giudiziario, consistente nel preavviso - rivolto anche ad ssssss un successivo accesso forzoso in adempimento di una richiesta di pignoramento mobiliare, la quale però si è rivelata essere stata dal creditore precedente formulata nei confronti del sssss

4. Ora, la giurisprudenza di questa Corte, fin da prima della proposizione della domanda definita con la qui gravata sentenza e con principio ribadito costantemente anche in tempi successivi, ha escluso in radice una autonoma impugnabilità, con azione ordinaria di cognizione, degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice e, tra questi, di quelli dell'Ufficiale giudiziario.

5. Tali atti vanno, invero, sottoposti esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c. - o nelle eventualmente diverse, come nel caso dell'art. 591 ter c.p.c., (Cass. ord. 20/01/2011, n. 1335), forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato - e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. (sul principio generale: Cass. 21/03/2008, n. 7674; in precedenza, v. già Cass. 12/03/1992, n. 3030; successivamente: Cass. 30/09/2015, n. 19573; Cass. ord. 12/12/2016, n. 25317).

6. Di conseguenza, poichè il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non è ammessa quindi azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificamente previste da detto sistema processuale (tra le ultime: Cass. 20/03/2014, n. 6521; Cass. 02/04/2014, n. 7708; Cass. 31/10/2014, n. 23182; Cass. 29/05/2015, n. 11172; Cass. ord. 14/06/2016, n. 12242), non può che rilevarsi come, qualunque ne fosse stata la qualificazione prospettata o rimessa al giudice, l'azione di cognizione, anzichè il reclamo al giudice dell'esecuzione, non potesse essere in alcun modo o caso intrapresa: ciò che impone di cassare senza rinvio la sentenza che la ha definita.

7. Nè a conclusione più favorevole per l'odierna ricorrente potrebbe oggi giungersi ove si potesse, per un solo momento e pensando di poter superare la chiara ed univoca qualificazione da lei stessa data alla sua iniziativa giudiziale come azione di cognizione e lo sviluppo processuale ad essa seguito e ripresa dal giudice nella qui gravata

sentenza di definizione quale opposizione agli atti esecutivi, riqualificarla come reclamo al giudice, con conseguente riqualificazione del provvedimento, pure univocamente reso come sentenza su quella domanda, quale ordinanza ai sensi dell'art. 60 c.p.c., perchè allora essa avrebbe potuto costituire oggetto di un'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e giammai di ricorso per cassazione.

8. Deve trovare applicazione alla fattispecie il seguente principio di diritto: "poichè il processo esecutivo è articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non è consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non è ammessa la contestazione di un atto dell'Ufficiale giudiziario (nella specie: avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata) nelle forme di un'ordinaria azione di cognizione o di un'opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c., o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato; sicchè solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato è possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c.".

9. Alla cassazione senza rinvio deve allora provvedersi in dispositivo, con preclusione di ogni doglianza relativa al merito della vicenda (primi otto motivi) ed al suo sviluppo processuale (nono motivo).

10. Le spese del grado di merito malamente instaurato a causa dell'iniziativa della X vanno mantenute a suo carico, stavolta per l'improponibilità della domanda, nella misura reputata congrua come in dispositivo; mentre le spese del presente giudizio di legittimità debbono comunque essere sopportate dalla medesima, in base - a tacer d'altro al principio di causalità.

11. Tuttavia, non può trovare applicazione il YP.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. ord. 25/02/2016, n. 3703; Cass. ord. 05/05/2017, n. 10932; Cass. 23/03/2017, n. 7421; Cass. ord. 23/06/2017, n. 15671), per il carattere officioso del rilievo della originaria improponibilità della domanda non potendo tecnicamente dirsi i soccombente la ricorrente e dovendo interpretarsi restrittivamente la norma in quanto lato sensu sanzionatoria.

pqm

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata sentenza. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del grado di merito e del giudizio di legittimità, che liquida in rispettivi Euro 1.600,00 ed Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.